



COMUNE DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

Ordinanza Prot. n.7884 del 16.03.2020

Oggetto: Ordinanza di sospensione dell'apertura del cimitero comunale con decorrenza immediata, da oggi 16 marzo sino al 3 aprile 2020.

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza:

Premesso che:

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Dato atto che l'evolversi della diffusione dell'epidemia da COVID-19 sta determinando emergenza di sanità pubblica anche nella Regione Campania e che il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato diverse ordinanze per emanare misure a carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione;

Preso atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri con DPCM del 4 marzo 2020 ha dettato specifiche disposizioni per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tra cui la necessità del "mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro";

Considerato che il cimitero comunale può essere considerato un luogo che per la sua conformazione e disposizione non consente di poter rispettare le raccomandazioni igieniche richieste in questo particolare periodo di contagio;

Vista l'Ordinanza n. 7398 del 9 marzo 2020 con la quale è stata invitata la cittadinanza a limitare l'accesso al cimitero comunale;

Verificato che nei giorni scorsi sono stati rilevati notevoli afflussi di visitatori, con concentrazioni numeriche di persone tali da non poter adottare misure precauzionali per una riduzione del rischio del contagio;

- che, comunque, è opportuno, a scopo precauzionale, evitare assembramenti di persone pure in quel luogo anche a tutela degli stessi lavoratori che vi operano;

Visti:

- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.8 "Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

- l' art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii T.U.E.L. in qualità di Autorità sanitaria locale:

ORDINA

la sospensione dell'apertura del cimitero comunale con decorrenza immediata e, pertanto, da oggi 16 marzo sino al 3 aprile 2020 per le motivazioni esposte nella narrativa del presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

in occasione delle sepolture ovvero in occasioni straordinarie di disposizione delle salme, l'accesso al cimitero sarà consentito alle persone, strette congiunte del defunto, nel numero massimo di 6;

La benedizione della salma dovrà avvenire all'aperto.

DISPONE

che i servizi cimiteriali siano limitati al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme.

La presente ordinanza ha efficacia immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della Legge 241/90 e ss.mm. e ii e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Agropoli e sul sito web istituzionale affinché sia data ampia diffusione.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene altresì trasmessa a:

- Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento servizi, affidataria del servizio cimiteriale;

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
- Presidenza della Regione Campania;
- Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria di Salerno - Ufficio Prevenzione Collettiva;
- Comando - Stazione dei Carabinieri di Agropoli;
- Comando della Polizia Locale di Agropoli;

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania, Sezione di Salerno o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

IL SINDACO

Dr. Adamo Coppola

